

AL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA ASL DELLA REGIONE.....
ASL
VIA PEC o RR LORO INDIRIZZI

ALL'ORDINE PROFESSIONALE
A MEZZO PEC o RR

AL DATORE DI LAVORO
A MEZZO PEC o RR

URGENTE RICHIESTA REVOCA PROVVEDIMENTO
Accertamento inadempimento obbligo vaccinale
IN AUTOTUTELA LEGGE 241/1990

Il sottoscrittonato.....a.....il.....residente a.....cod.fisc.
.....in risposta alla vostra prot. N. del ACCERTAMENTO
DELL'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE ATTO PRESUPPOSTO ALLA
SOSPENSIONE EX LEGGE 76/2021

Espone

Come noto con il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 e in vigore dal 27 novembre 2021 il Governo ha nuovamente regolato l'intera materia dell'obbligo vaccinale imposto agli operatori di interesse sanitario riscrivendo per intero l'art. 4 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 4 prevede ed estende l'obbligo vaccinale anche in riferimento alle dosi di richiamo e fissa il *dies a quo* per l'assolvimento dell'obbligo suddetto - primario e comprensivo della dose di richiamo - a far data dal 15 dicembre 2021.

Inoltre, il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 affida agli Ordini professionali la competenza, piena ed esclusiva, ad avviare il procedimento amministrativo finalizzato a verificare il completamento, da parte dei propri iscritti, dell'intero ciclo vaccinale, primario e comprensivo della dose di richiamo.

Che veniva pertanto abrogato l'art. 4 della legge 76/2021 che prevedeva un obbligo sottoposto al termine del 31.12.2021 senza prevedere alcun regime transitorio .

Pertanto, in forza di tale sopravvenuta modifica normativa, l'atto di accertamento dell'inottemperanza dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2, emesso da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, ai sensi del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, e che ha determinato la sospensione dell'attività professionale sino al 31 dicembre 2021, deve ritenersi caducato e privo di effetto con portata *ex nunc*.

Quindi, nelle more della definizione della nuova procedura di verifica anzidetta, che verrà avviata da parte dell'Ordine di appartenenza, il sottoscritto può legittimamente esercitare la propria professione, avendone tutti i requisiti, considerato altresì che anche gli individui già sottoposti a vaccino hanno pari possibilità di contrarre il virus e diffonderlo ulteriormente alla stregua dei soggetti non vaccinati .

Premesso quanto sopra vi invito formalmente:

- quanto all'Azienda Sanitaria, a prendere atto della nuova disciplina di cui decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, rettificando e/o revocando ove occorra, in autotutela, l'atto di accertamento dell'inottemperanza, da parte del/la sottoscritto/a, dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2, emesso ai sensi del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, e che ha determinato la sospensione dell'attività professionale sino al 31 dicembre 2021, dandone immediata comunicazione all'Ordine professionale e al datore di lavoro in indirizzo;
- quanto all'Ordine professionale in indirizzo, ad annullare il provvedimento di sospensione precedentemente adottato, ai sensi del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, reintegrando il sottoscritto nel relativo albo e cancellando ogni annotazione di sospensione, eventualmente ivi effettuata;

- quanto al datore di lavoro, a voler immediatamente reintegrare nel posto di lavoro il/la sottoscritto/a, assegnandolo alle mansioni già previste contrattualmente, con pagamento immediato di tutte le retribuzioni maturate sino alla data odierna

La presente non deve intendersi come atto di rinuncia, neanche tacita, a tutte le competenze ed istanze, anche di natura risarcitoria, maturate in forza dell'atto di accertamento dell'inottemperanza dell'obbligo di vaccinazione emesso ai sensi del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, e, comunque, a causa e per effetto della sospensione dell'attività professionale, e valga, invece, come atto di messa in mora interruttivo di ogni prescrizione.

Distinti saluti

Data,

Firma _____